

*Illegato alla delibera n. 07/109  
del 25 LUGLIO 1996*

ALL. 2

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 7  
AGOSTO 1990, N. 241

**ART. 1**

**Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento individua, in conformità all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità dell'Ordine sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso di cui all'art. 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990 ed all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

**ART. 2**

**Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza  
di terzi, persone, gruppi ed imprese**

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lett. d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti se richieste da persone diverse dall'interessato:

- a) documenti relativi ad accertamenti medico-legali di iscritti e dipendenti;
- b) documenti comunque relativi alla salute di iscritti e dipendenti;
- c) documenti concernenti situazioni private di iscritti e dipendenti (situazioni di carattere finanziario, economico, patrimoniale e familiare);
- d) documenti attinenti a procedimenti penali a carico di iscritti, limitatamente alle notizie aventi carattere riservato;
- e) documenti attinenti a procedimenti penali e disciplinari a carico dei dipendenti;

- f) documenti relativi allo svolgimento dei procedimenti disciplinari di competenza degli Ordini a carico degli iscritti
- g) documenti attinenti ai provvedimenti di dispensa dal servizio;
- h) documenti relativi alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa;

**ART. 3**  
**Documenti accessibili**

1. I documenti che non rientrano in alcuna delle categorie elencate nell'art. 2, sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, secondo le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

**ART. 4**  
**Modifiche del presente Regolamento**

1. Con le medesime procedure relative alla approvazione del presente regolamento, gli Ordini procedono alle modifiche che si rendessero eventualmente necessarie, valutando altresì la possibilità di disciplinare ulteriori casi ivi compresa la fissazione di un termine di differimento dell'accesso.

**ART. 5**  
**Pubblicazione**

Il presente regolamento è portato a conoscenza di tutti gli iscritti mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Ordine o invio di apposita lettera circolare.